



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

Roma, 20 Gennaio 2010

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE

Relativamente al procedimento disciplinare n. 21/09 a carico del tesserato Sandro CIPRIANI, per le espressioni usate da quest'ultimo sul sito "www.pattinaggiocorsa.altervista.com" nei confronti del tesserato FIHP Umberto URBINATI;

VISTO il Forum del sito internet di cui sopra e, in particolare, il discorso in data 27/07/09 ore 17.42 del tesserato Sandro CIPRIANI relativo a giudizi espressi sull'altro tesserato Umberto URBINATI;

VISTA la lettera di contestazione degli addebiti del Procuratore Federale del 6/11/09, con riguardo alla infrazione degli artt. 1 e 6 del Regolamento di Disciplina;

VISTE le deduzioni difensive del 16/11/09 del Sig. CIPRIANI, con le quali questo ha ribadito che non era intenzione offendere il Sig. URBINATI, al quale ha porto comunque le sue scuse;

VISTO il provvedimento del Procuratore Federale del 18/12/09 con il quale ha richiesto l'irrogazione della sanzione della sospensione di mesi 6 per il Sig. CIPRIANI;

RITENUTO che nella fattispecie non appare ravvisabile l'infrazione di cui all'art. 6 del Regolamento di Disciplina. Inoltre si evidenzia la circostanza che il Sig. CIPRIANI non ha propriamente offeso il Sig. URBINATI, ma ha, anche se con tono ironico, segnalato solamente dei trascorsi dello stesso URBINATI. A ciò si aggiunga che il CIPRIANI ha comunque porto le sue scuse per quanto dichiarato. In conclusione resta pertanto il fatto che il CIPRIANI non ha tuttavia osservato un comportamento corretto e retto moralmente .

DELIBERA

- di infliggere al tesserato Sandro CIPRIANI la sanzione della sospensione da ogni carica ed incarico federale per il periodo di mesi 2 (due) con decorrenza dalla ricezione del presente provvedimento.

F.to Il Giudice Unico Nazionale Corsa
Avv. Claudio Danese